



**COMUNE DI**  
**SAN BENEDETTO ULLANO**  
*Provincia di Cosenza*

**Prot. nr.1354**

**Ordinanza N. 23 del 08.05.2020**

**OGGETTO: Emergenza sanitaria per COVID-19 (Coronavirus). Ordinanza riapertura cimitero**

**TENUTO CONTO** che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con cui è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTI** i DPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020 e dell'1 aprile 2020;

**VISTE** le Ordinanze del Presidente della Regione sull'emergenza epidemiologica;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato in G.U. n.108 del 27-4-2020;

## **RILEVATO CHE:**

- il cimitero di San Benedetto Ullano è stato chiuso al pubblico a partire dal 19 marzo 2020;
- il DPCM 26 aprile 2020, nel ribadire, all'art. 1, che sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute ovvero per incontrare congiunti, ammette le cerimonie funebri "con l'esclusiva partecipazione dei congiunti e, comunque fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza interpersonale di almeno un metro";
- le indicazioni del Ministero dell'Interno riportate sul sito istituzionale (<http://www.governo.it/it/faq-fasedue>) consentono lo spostamento delle persone "nell'ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento";
- le medesime indicazioni affermano inoltre che "come per i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento".

**VISTO** l'art. 50 del D.lgs 267/2000 ;

## **ORDINA**

dal 9 maggio 2020, la riapertura del cimitero comunale nel rispetto delle prescrizioni di cui ai D.P.C.M. soprarichiamati.

L'accompagnamento del feretro presso il Cimitero è consentito con la presenza dei familiari del defunto per un massimo di 15 persone.

E' fatto obbligo:

- ai familiari accompagnatori dei defunti nonché a tutti i visitatori al Cimitero, di rispettare la distanza sociale e le altre misure dettate dalla normativa nazionale e regionale vigente per la prevenzione del contagio da COVID-19;
- al personale interessato, di adottare tutte le prescrizioni di cui all'art. 1 al D.P.C.M. 04.03.2020, recante le misure igienico-sanitarie, con obbligo di indossare guanti e mascherina durante lo svolgimento del servizio.

E' fatto obbligo a tutti i cittadini di rispettare la presente ordinanza ed a tutte le autorità territorialmente competenti di farla rispettare. Ogni violazione dovrà essere perseguita ai sensi di legge, in ogni opportuna sede.

Il mancato rispetto delle misure urgenti per il contenimento del contagio previste dalla presente Ordinanza, comporta l'applicazione di quanto previsto dal Decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, ove il fatto non costituisca più grave reato.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale *on-line* ed al sito istituzionale de ll'Ente.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura di Cosenza ed alla Stazione dei Carabinieri di Montalto Uffugo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, li 08.05.2020

**Il Sindaco**

**Avv. Rosaria Amalia Capparelli**

*Rosaria Amalia Capparelli*



